

**INDIRIZZO (UE) 2021/1759 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 20 luglio 2021****che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2021/30)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 <sup>(1)</sup> che disciplina TARGET2 e che istituisce una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (*Single Shared Platform*, SSP). Nel 2012 tale indirizzo è stato rifiuto nell'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>.
- (2) Ai fini di una regolamentazione efficace è necessario chiarire che i titolari di conti TIPS DCA e i titolari di conti T2S DCA saranno collegati a TARGET2 tramite l'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (*Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway*, ESMIG), rispettivamente a decorrere da novembre 2021 e da giugno 2022.
- (3) Al fine di garantire che TARGET2 continui a evolversi per fronteggiare le minacce alla cibersicurezza, è necessario chiarire ed estendere le norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza del punto terminale (*endpoint security*) di TARGET2. Analogamente, al fine di garantire un quadro giuridico completo e armonizzato, è opportuno modificare le definizioni.
- (4) Al fine di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l'Unione, i titolari di conti PM, i loro partecipanti indiretti e i titolari di «addressable BIC» che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (*SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement*) dovrebbero essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA. I servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale per i sistemi ancillari che regolano pagamenti istantanei nei propri libri contabili dovrebbero essere forniti nella piattaforma TIPS.
- (5) Una volta operativo il progetto di consolidamento T2-T2S (*T2-T2S Consolidation*), è necessario che vi sia trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2 dei partecipanti ai corrispondenti conti successori nel futuro sistema TARGET, in modo da garantire la certezza del diritto.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione efficace, è altresì necessario chiarire e aggiornare altre disposizioni dell'indirizzo ECB/2012/27.
- (7) L'attuazione del progetto di consolidamento T2-T2S (*T2-T2S Consolidation*) richiederà inoltre modifiche alle norme applicabili relative ai contratti conclusi con i fornitori di servizi di rete T2S, che dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 13 giugno 2022.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/27.

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2007/2 della Banca centrale europea, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

